

STATUTO

"AZIENDA AGRICOLA TORRE DI RISCIOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL SANT'ELIA VT VIA DEL
SANTUARIO 108

Numero REA: VT - 165802

Codice fiscale: 02267530562

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	I componenti dichiarano di sottoscrivere una quota ciascuno,	
	del valore nominale di Euro 1.000 (mille) per un valore com-	
	plessivo di Euro 3.000 (tremila), importo versato all'organo	
	amministrativo in denaro contante.	
	Art. 3) Le norme che regolano il funzionamento e l'ammini-	
	strazione della società, nonché quelle che ne disciplinano	
	puntualmente la denominazione, la sede, l'attività, la dura-	
	ta, il capitale sociale, le quote, gli organi sociali e gli	
	utili sono contenute nel seguente statuto	

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni in materia, una cooperativa agricola	
	sociale, con sede nel comune di Castel Sant'Elia (VT).	
	La Società Cooperativa è denominata ""AZIENDA AGRICOLA TORRE	
	DI RISCILO Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative anche nel-	
	le sue diramazioni locali.	

	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla disciplina contenuta nel-	
	la legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, non	
	ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di	
	attività di impresa indicate al successivo art. 4 finalizza-	
	te all'integrazione lavorativa di persone socialmente svan-	
	taggiate ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 1,	
	lett. b) della legge 381/91 e successive modifiche ed inte-	
	grazioni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	

	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo lo svilup-	
	po socio economico e culturale della comunità, deve coopera-	
	re attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala loca-	
	le, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari e di enti con finalità di solidarietà sociale,	
	attuando in questo modo - anche grazie all'apporto dei soci	
	- l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne e' l'oggetto, dando continuità di occupazione lavora-	
	tiva alle migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la pro-	
	pria adesione o successivamente all'instaurazione del rappor-	
	to associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su-	
	bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Co-	

	dice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprendito-	
	riali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcoo-	
	perative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili	
	e dei consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto, in forma	
	diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e pri-	
	vati in genere, la gestione stabile o temporanea, in conto	
	proprio o in conto terzi, delle seguenti attività:	
	a. la gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	b. la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli	
	prodotti in proprio o acquisiti;	
	c. la lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi pro-	
	pri;	
	d. la manutenzione di verde pubblico o privato;	
	e. l'acquisizione dei prodotti dei propri soci, in misura	
	non eccedente la capacità produttiva degli stessi e dei loro	
	fondi e comunque nella quantità prevista annualmente dall'Or-	
	gano Amministrativo;	
	f. la commercializzazione dei propri prodotti, di quelli dei	
	soci e di altri prodotti complementari;	

	g. la gestione di attività di formazione, di servizi di con-	
	sulenza e di iniziative anche promozionali che concorrono al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	h. la sensibilizzazione e l'animazione della comunità locale	
	entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e dispo-	
	nibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	i. la promozione e la rivendicazione di impegno da parte del-	
	le istituzioni, a favore delle persone deboli e svantaggia-	
	te, per l'esigibilità dei loro diritti;	
	j. la collaborazione con le forze economiche, produttive e	
	sociali, incluse altre cooperative sociali, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri	
	organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espres-	
	so capacità professionali apprezzabili, anche se limitate,	
	nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla coope-	
	rativa.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industria-	
	le e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente an-	
	che in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le prov-	
	viste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, da-	
	gli Enti Locali od organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92, ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, e-	
	mettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1. soci lavoratori anche svantaggiati ai sensi dell'articolo	
	4 della legge 381/91 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni in materia, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la lo-	
	ro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, mettendo a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di la-	

	voro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e successive	
	modificazioni ed integrazioni in materia, e nei limiti previ-	
	sti dalla legge;	
	3. soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente delle attività oggetto	
	sociale della Cooperativa.	
	4. soci conferitori - produttori di piante vive e fiori e al-	
	tri prodotti agricoli, che conferiscono la produzione, tutta	
	o in parte secondo il regolamento di conferimento, alla coo-	
	perativa;	
	5. soci persone giuridiche, associazioni ed enti, nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali e siano in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale;	
	6. Soci di categoria speciale di cui all'art. 6 del presente	
	statuto.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la	

	valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre	
	che l'attività in questione non sia in contrasto con le fina-	
	lità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci apparte-	
	nenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice ci-	
	vile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperati-	
	va, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti ricono-	
	sciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	

	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza,	
	del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione negativa.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	

	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) f) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio e' persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	zione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta a.r. alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni	

	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal	
	presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per	
	tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	

	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro	
	il termine di 90 giorni, non adempia al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta tre assemblee consecutive;	
	g) che violi reiteratamente le norme sul comportamento in	
	servizio;	
	h) che dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato con-	

	dannato con sentenza penale passata in giudicato per delitti	
	contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuo-	
	ri dello svolgimento del rapporto sociale.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale di cui al presente statu-	
	to, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale regolato dal presen-	
	te statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata a.r. entro 60 giorni dalla data di comunicazio-	
	ne dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	

	rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	

	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo,	
	fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del so-	
	cio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borsio nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e), f), g), h) dovranno provvedere al risarcimen-	
	to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avu-	
	to effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente e'	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di	
	valore minimo pari ad euro 1.000 (mille);	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscri-	
	zione al libro dei soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	

	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con par-	
	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio con la redazione	
	della documentazione informativa e la stesura della relazio-	
	ne sull'andamento della gestione sociale ai sensi della nor-	
	mativa vigente.	
	L'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi	
	vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Coo-	
	perativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare ri-	
	guardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità terri-	
	toriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nel-	
	la nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-	
	ta per cento);	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali in tema di cooperative sociali.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	L'assemblea che approva il bilancio di esercizio può deliberare anche in merito alla distribuzione di ristorni.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente statuto, in particolare per il limite relativo all'attività mutualistica, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

	- erogazione diretta;	
	- aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun so-	
	cio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predi-	
	sporre a cura degli amministratori.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominati;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata a.r. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di co-	
	municazione, individuato dall'Organo Amministrativo, idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, che può essere diverso dalla sede legale, la data	

	e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quel-	
	lo della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quan-	
	do siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto, e partecipa all'assemblea l'unanimità dei componen-	
	ti degli organi amministrativi e di controllo.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. procede alla nomina degli amministratori;	
	3. procede alla nomina dei sindaci e del presidente del col-	
	legio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla	
	revisione contabile;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci o al revisore contabile, ove nomi-	
	nati;	
	5. approva i regolamenti interni;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	

	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 18.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoponga-	
	no alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli am-	
	ministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codi-	
	ce civile.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	

	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve al-	
	tresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
	deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei so-	
	ci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono es-	
	sere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per	
	la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pub-	
	blicazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	

	che potranno avere 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o	
	sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 so-	
	ci.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e'	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministratori)	
	La Cooperativa può essere amministrata anche da non soci, ed	
	alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cin-	
	que membri, secondo il numero determinato dai soci al momen-	
	to della nomina;	

	c) da un consiglio di amministrazione composto da due a cin-	
	que amministratori, secondo il numero determinato dai soci	
	al momento della nomina, con poteri congiunti o disgiunti.	
	Art. 28 (Durata della carica, revoca, cessazione)	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è con-	
	sentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza	
	necessità di comunicazione ovvero giusta causa.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito. Nel frattempo gli amministratori posso-	
	no compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Art. 29 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione ai cui componenti non	
	è attribuita l'amministrazione congiunta o disgiunta, elegge	
	fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente, anche un	
	vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di as-	
	senza o impedimento.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo il caso	
	di amministrazione congiunta o disgiunta, sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica, non computandosi le astensioni se espressamente motiva-	

	te da conflitto di interessi, salvo che la decisione dei so-	
	ci di nomina degli amministratori preveda la necessità di un	
	maggior consenso anche solo in relazione alla materia della	
	deliberazione.	
	Art. 30 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-	
	mati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purchè in Italia.	
	E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministra-	
	zione mediante videoconferenza, a condizione che tutti i par-	
	tecipanti possano essere identificati, seguire la discussio-	
	ne ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine	
	del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti le riunioni	
	del Consiglio di amministrazione saranno considerate come te-	
	nute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed	

	il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 31 (Poteri dell'organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	

	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta al Presidente del Consiglio di ammini-	
	strazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati,	
	nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiun-	
	ti o disgiunti la rappresentanza della società spetta gli	
	stessi congiuntamente e disgiuntamente, allo stesso modo in	
	cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di ammi-	
	nistrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori speciali, nei limiti dei pote-	
	ri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta al li-	
	quidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e a-	
	gli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione	
	con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Art. 33 (Collegio Sindacale)	
	La cooperativa sarà controllata da un collegio sindacale o	
	da un unico sindaco, nominati dai soci.	
	L'Organo di Controllo è composto da uno a tre Sindaci effe-	
	tivi e, in caso di collegialità, da due supplenti. Il Presi-	
	dente dell'organo collegiale è nominato dai soci, in occasio-	
	ne della nomina dello stesso collegio.	
	I sindaci devono essere comunque scelti nel rispetto degli	

	artt. 2397 e 2399 c.c. ed individuati in soggetti che per le	
	loro caratteristiche siano idonei a svolgere l'attività di	
	controllo prevista.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito o l'unico Sindaco di	
	nuova nomina ha accettato l'incarico. I sindaci sono rieleg-	
	gibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci al-	
	l'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del	
	loro ufficio.	
	Art. 34 (Competenze e doveri dell'organo di controllo)	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge,	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funziona-	
	mento.	
	I sindaci esercitano anche i compiti di monitoraggio dell'os-	
	servanza delle finalità sociali dal parte dell'impresa socia-	
	le e attestano che il bilancio è redatto in conformità alle	
	disposizioni di legge.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli am-	
	ministratori notizie sull'andamento delle operazione e di de-	

	terminati affari.	
	Nei casi previsti dalle legge la revisione legale dei conti	
	è esercitata da un revisore legale o da una società di revi-	
	sione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci i-	
	scritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Tentativo di conciliazione e clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio, le con-	
	troversie relative alla validità delle deliberazioni Assem-	
	bleari, nonché le controversie da amministratori, liquidato-	
	ri o Sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto	
	di un tentativo preliminare di conciliazione, con gli effet-	
	ti previsti dagli artt. 38, 39, 40 del D. Lgs n.5/03 secondo	
	il regolamento della Camera di Conciliazione di Confcoopera-	
	tive ove costituito, in caso contrario secondo il regolamen-	
	to del servizio di conciliazione della Camera di Commercio	
	di Viterbo.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro novanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitra-	
	to rituale secondo le norme seguenti.	

	La clausola arbitrale e' estesa a tutte le categorie di so-	
	ci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa e'	
	condizione di propronibilità della domanda di adesione alla	
	cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	Art. 36 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valo-	
	re della controversia si tiene conto della domanda di arbi-	
	trato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative, dalla camera di Commercio di Viterbo.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci e' notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n.	
	5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza	
	Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 37 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Liquidatori)	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normati-	
	va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci-	
	plinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le assemblee straor-	
	dinarie.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	

	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riser-	
	ve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni in	
	materia. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Ci-	

	vile contenente "Disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quan-	
	to compatibili, le norme delle Società a responsabilità limi-	
	tata.	

	Art. 4) I Comparenti, decidono di affidare l'amministrazione	
	della Società Cooperativa ad un Amministratore Unico che du-	
	ra in carica tre anni ed è rieleggibile, nominato nella per-	
	sona della signora GIAROLO Sabrina, nata a Soave (VR) il 2	
	(due) giugno 1979 (millenovecentosettantanove).	
	Al nominato Amministratore Unico compete la rappresentanza	
	legale della Società Cooperativa di fronte ai terzi ed in	
	giudizio ed i poteri previsti dallo Statuto sociale.	
	Si invocano tanto per la costituzione quanto per lo svolgi-	
	mento delle attività sociali, tutte le agevolazioni, anche	
	fiscali, presenti e future.	
	ART. 5) La società è retta delle norme contenute in tale at-	
	to costitutivo e nell'incluso statuto sociale.	
	ART. 6) Per tutto quanto non contemplato nel presente atto e	
	nell'incluso statuto si fa riferimento alle vigenti disposi-	
	zioni di legge in materia.	
	ART. 7) Le spese del presente atto e sue dipendenti, ammon-	
	tanti presumibilmente ad Euro 1.400 (millequattrocento) sono	
	a carico della cooperativa.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente at-	

41 di 41